



SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Dipartimento Territorio e Ambiente

Ordinanza n. 1/2013

Disposizioni in merito all'utilizzo di apparecchiature a GPL durante manifestazioni in aree pubbliche e aperte al pubblico

Visto l'art. 4 della Legge 27 gennaio 2006 che attribuisce al Capo del Servizio di Protezione Civile la facoltà di adottare ordinanze in caso di calamità o eventi potenzialmente pericolosi per la collettività,

il Capo della Protezione Civile

al fine di garantire l'incolumità di persone e cose dai rischi derivanti dall'uso di impianti alimentati a gas di petrolio liquefatto (GPL) in mercati, fiere, eventi sportivi, feste e manifestazioni di ogni genere su aree pubbliche e aperte al pubblico,

ordina

che l'uso di tali apparecchi sia consentito solo per la cottura di cibi e bevande destinate alla vendita;

che tutti gli operatori la cui attività preveda l'uso di apparecchiature alimentate a gas combustibile GPL siano in possesso di un certificato di idoneità valido un anno, redatto e firmato da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto alle norme previste in materia.

Tale certificato, in corso di validità, dovrà essere allegato alla domanda indirizzata all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio per il rilascio dell'autorizzazione, nonché alla domanda di rinnovo annuale o all'Ente, pubblico o privato, organizzatore di eventi e dovrà essere esibito all'organo di controllo qualora richiesto nel corso di eventuali sopralluoghi effettuati durante lo svolgimento delle manifestazioni.

E' inoltre vietato lasciare incustodite le attrezzature in funzione con uso di GPL.

San Marino, 13 maggio 2013/1712 d.F.R.

